

OGGETTO: Autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, gli IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l’Azienda ARES 118 (unitamente “le Aziende Sanitarie”), da un lato, e i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari, dall’altro, relativamente a crediti per fatture emesse fino al 30 giugno 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economico – finanziaria e Partecipazione

VISTO l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “Legge Finanziaria per l’anno 2007”) con il quale viene modificato il piano sanitario nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del servizio sanitario nazionale per il triennio 2007 – 2009;

VISTO il piano di rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell’articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l’anno 2007 (il “Piano di Rientro”);

VISTO l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali (l’ “Accordo”), conformemente a quanto previsto all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

CONSIDERATA la difficoltà in cui versa il Sistema Sanitario Regionale a causa dell’elevato ammontare di debito generato dall’accumularsi dei ritardi nei pagamenti delle forniture e dei servizi resi, dovuti al differimento nell’accertamento delle entrate aggiuntive destinate alla copertura del disavanzo;

- TENUTO CONTO dell'impegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze a trasferire, a seguito del superamento delle verifiche sull'attuazione del Piano di Rientro, parte delle risorse finanziarie destinate al pagamento del debito pregresso;
- CONSIDERATO l'interesse della Regione alla estinzione, da parte delle Aziende Sanitarie, secondo modalità uniformi, del debito sanitario accumulato, affinché, a partire dal 2011, si possa attuare una riorganizzazione dei sistemi contabili delle Aziende Sanitarie nell'ambito del processo di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- CONSIDERATO che le risorse finanziarie ottenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non sono sufficienti a colmare le carenze di liquidità in cui verte il Sistema Sanitario della Regione Lazio in relazione all'ammontare del debito riferito agli anni pregressi;
- RITENUTO opportuno prevedere uno strumento che consenta alle imprese di assicurarsi liquidità e alle Aziende Sanitarie di ottenere un risparmio sul debito, attraverso l'abbattimento di una parte della sorte capitale e dei costi derivanti dai ritardati pagamenti;
- CONSIDERATO altresì che in più occasioni i fornitori di beni e servizi del SSR, anche per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, hanno richiesto e manifestato la disponibilità a sottoscrivere accordi volti a estinguere la situazione debitoria pregressa, anche attraverso il riconoscimento di uno sconto sul dovuto;
- VALUTATA la esigenza di agire tempestivamente per consentire la chiusura delle partite debitorie presenti in bilancio, riportando vantaggi in termini di riduzione dei costi e dei relativi oneri per interessi a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- TENUTO CONTO che alla luce di quanto sopra riportato la Regione Lazio rende disponibili 500 milioni di euro per consentire ai fornitori di beni e servizi del Sistema

Sanitario Regionale e/o loro cessionari che, per qualsivoglia motivo, non abbiano aderito alle precedenti operazioni di transazione, di sottoscrivere accordi transattivi in relazione ai crediti pregressi;

RAVVISATA l'opportunità di un modello standard di un atto transattivo al fine di garantire uniformità e semplificazione della procedura;

CONSIDERATO che i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, si impegnano alla sottoscrizione di atti transattivi con le singole Aziende Sanitarie debentrici volti alla rinuncia al contenzioso in essere e ad attivare nuovo contenzioso in relazione ai crediti derivanti da fatture emesse sino al 30 giugno 2010 con rinuncia al 5% della sorte capitale sui crediti certificati e ad ogni onere o spesa, ivi comprese le spese legali nonché alla rinuncia agli interessi ed ulteriori accessori anche mediamente connessi ai predetti crediti, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione e pagamento;

RITENUTO opportuno che i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale sottoscrivano gli atti transattivi, entro il 15 dicembre 2010 con l'impegno delle Aziende Sanitarie ad effettuare, in relazione alle transazioni effettivamente concluse entro tale data, la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010, entro il 22 dicembre 2010 e la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse negli anni pregressi e fino al 31 dicembre 2008 entro il 31 gennaio 2011;

RAVVISATA l'opportunità di consentire, nel caso di disponibilità residua della somma stanziata a tale scopo da parte della Regione Lazio, ai fornitori e/o ai cessionari che non abbiano potuto partecipare agli atti transattivi conclusi entro la data di cui al precedente capo, la sottoscrizione entro e non oltre il 20 gennaio 2011 con l'impegno delle Aziende Sanitarie ad effettuare, in relazione alle transazioni effettivamente concluse entro tale data, la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse sino al 30 giugno 2010 entro il 28 febbraio 2011;

RITENUTO opportuno che la Regione prenda atto unicamente delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di certificazione e di pagamento avvenga in modo uniforme ed accurato;

RITENUTO opportuno che le Aziende Sanitarie debbano impegnarsi a pagare i crediti certificati in tre tranches: la prima tranches, relativa al credito certificato entro il 22 dicembre 2010, entro il 31 dicembre 2010; la seconda tranches, relativa al credito certificato entro il 31 gennaio 2011, entro il 28 febbraio 2011; la terza tranches, relativa al credito certificato entro il 28 febbraio 2011, entro il 21 marzo 2011;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli atti transattivi, in caso di ritardato pagamento, si debba applicare un indennizzo sull'ammontare dei crediti certificati pari al: tasso legale di cui all'art.1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, nel caso di ritardo fino a 60 giorni dalla data di pagamento stabilita; Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, a partire dal 61° giorno di ritardo fino alla data di effettivo pagamento; ferma restando la clausola di risoluzione e recesso prevista nell'atto transattivo;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

1. Di autorizzare la stipula di atti transattivi tra le Aziende Sanitarie e i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, ivi compresi i fornitori del settore sanitario operanti per il tramite di enti senza fini di lucro e le case di cura ex pio istituto, e/o loro cessionari, il cui schema sarà approvato con successiva determinazione del Dipartimento Programmazione

Economica e Sociale su proposta della Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi, che preveda i seguenti termini e condizioni:

- a) la sottoscrizione degli atti transattivi dovrà avvenire entro e non oltre il 15 dicembre 2010. Nel caso di disponibilità residua della somma di 500 milioni di euro resa disponibile a tale scopo da parte della Regione Lazio, potranno essere effettuate ulteriori sottoscrizioni entro e non oltre il 20 gennaio 2011.
- b) le Aziende Sanitarie si impegnano, in riferimento agli atti transattivi sottoscritti entro il 15 dicembre 2010, a concludere la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010, entro il 22 dicembre 2010; la certificazione dei crediti pregressi e sino al 31 dicembre 2008, entro il 31 gennaio 2011;
- c) le Aziende Sanitarie si impegnano, in riferimento agli atti transattivi eventualmente sottoscritti entro il 20 gennaio 2011, a concludere la certificazione di tutti i crediti relativi a fatture emesse fino al 30 giugno 2010, entro il 28 febbraio 2011;
- d) le Aziende Sanitarie si impegnano ad effettuare il pagamento dei crediti certificati in tre *tranches*:
 - i. il primo pagamento pari al credito certificato entro il 22 dicembre 2010 sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 31 dicembre 2010;
 - ii. il secondo pagamento pari al credito certificato entro il 31 gennaio 2011 sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 28 febbraio 2011;
 - iii. il terzo pagamento pari al credito certificato entro il 28 febbraio 2011 sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 21 marzo 2011;
- e) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari potranno partecipare ai suddetti atti transattivi per tutti i crediti derivanti da fatture emesse fino al 30 giugno 2010 purché per la totalità dei crediti. La richiesta di certificazione dei Crediti dovrà avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'atto transattivo. In relazione ai crediti per i quali non sia presentata, per qualsivoglia motivo, richiesta di certificazione nei termini indicati, tali Crediti si considereranno integralmente rinunciati, inclusi i relativi interessi di legge o contrattuali maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge o contrattuale, nonché gli eventuali procedimenti pendenti ad essi relativi;
- f) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari, a partire dalla sottoscrizione degli atti transattivi, non daranno impulso e sospenderanno qualsivoglia procedura legale eventualmente instaurata precedentemente alla sottoscrizione di tali atti nei confronti delle Aziende Sanitarie e non attiveranno nuove procedure legali relativamente ai crediti oggetto della transazione; successivamente

all'avvenuta certificazione da parte delle Aziende Sanitarie, i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari rinunceranno, nei termini che saranno indicati negli atti transattivi, a tutte le azioni legali attivate in relazione ai crediti certificati;

- g) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari rinunciano al 5% sulla sorte capitale dei crediti certificati, rinunciano altresì agli interessi maturati e maturandi fino alle date di pagamento di cui al precedente punto d), oltre ad ogni eventuale onere o spesa, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali ed altri accessori in relazione ai crediti certificati, salvo l'indennizzo previsto al successivo punto j);
- h) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari non potranno cedere i crediti oggetto della transazione fino alla data prevista per il pagamento, successivamente a tale data potranno essere ceduti, nella loro interezza e per la loro totalità, mediante atti di cessione, che contengano un impegno del cessionario a rispettare integralmente i termini della transazione, con notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario con rispetto della formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440/1923
- i) ove i creditori del Sistema Sanitario Regionale intendessero cedere i loro crediti, potranno intervenire agli atti soltanto i cessionari divenuti tali per cessioni effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata purché le cessioni siano regolarmente notificate a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto della formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440/1923 con ricezione entro il giorno di sottoscrizione dell'atto transattivo;
- j) in caso di ritardato pagamento si applica un indennizzo sull'ammontare dei crediti certificati pari al: tasso legale di cui all'art.1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, nel caso di ritardo fino a 60 giorni dalla data di pagamento stabilita; Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, a partire dal 61° giorno di ritardo fino alla data di effettivo pagamento; ferma restando la clausola di risoluzione e recesso prevista nell'atto transattivo;
- k) la regolamentazione degli aspetti organizzativi e legali saranno dettagliatamente definiti nell'atto transattivo.

2. di dare atto che il procedimento di certificazione e di pagamento avverrà attraverso il coordinamento e supporto tecnico della Regione in modo uniforme ed accurato.

La presente deliberazione è pubblicata pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it) e ne sarà data adeguata pubblicità a mezzo stampa.